UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N° 74 del 19/12/2019

OGGETTO:	**AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL'UNIONE ANNO 2019.**

Il giorno **diciannove,** del mese di **Dicembre**, dell'anno 2019 alle ore **21:15,** presso sala giunta - Comune di Bellusco, convocati previa osservanza di tutte le formalità prescritte, gli Assessori dell'Unione si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi consegnato.
Assume la presidenza **il Presidente dell'Unione Rivabeni Massimiliano**.
Assiste la seduta **il Segretario dell'Unione Dott.ssa Maddalena Cozzolino.**
Dei Signori componenti la Giunta dell'Unione:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
RIVABENI MASSIMILIANO	Presidente	X
COLOMBO MAURO	Vice Presidente	X
MISANI DANIELE	Assessore	X
PAROLINI ALESSANDRO	Assessore	X
MACCHIAVELLI LORENZO ROBERTO	Assessore	X
SEVERGNINI CARLO	Assessore	X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta dell'Unione ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto:

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL'UNIONE ANNO 2019.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamato il C.C.N.L. del personale del comparto "Regioni – Autonomie Locali" sottoscritto in data 21/05/2018.

Atteso che il C.C.N.L. prevede quale secondo livello di contrattazione il contratto collettivo decentrato integrativo.

Vista l'ipotesi di accordo (pre-intesa) per il contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019 raggiunta in data 03/12/2019 tra la delegazione trattante di parte pubblica e le RSU e le OO.SS. territoriali.

Preso atto dell'allegata certificazione in data 18/12/2019 prot. n. 10577 del Revisore Unico dei Conti in ordine la compatibilità dei costi e relativi oneri della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio.

Ritenuto pertanto di dover autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva l'accordo relativo al contratto decentrato integrativo.

Preso atto dei pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni descritte in narrativa e che qui s'intendono materialmente riportate e trascritte:

1. Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo anno 2019.

2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. – D.lgs. n. 267/2000.

_____

Allegati:
1. pareri
2. certificazione del Revisore Unico dei Conti
3. ipotesi di accordo per contratto decentrato integrativo anno 2019
4. relazione tecnico finanziaria 2019
5. copia determinazione costituzione fondo produttività anno 2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELL'UNIONE ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giorgio Vitali

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio **parere favorevole** di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO
Giovanna Biella

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Rivabeni Massimiliano

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Maddalena Cozzolino

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

La stessa sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Addi, 23/12/2019

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Mendicino Dott. Giuseppe

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE "*AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – ANNUALITA' 2019 -*

La sottoscritta dott.ssa Carla Cioccarelli, Revisore Unico dei Conti dell'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago nominata con delibera del Consiglio dell'Unione n. 06 del 05.12.2016;

- Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 31 del 11.05.2019 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica";
- Vista la determinazione n. 327 del 02.12.2019 del Responsabile del Settore Affari Generali avente ad oggetto: "Art. 67 CCNL 21.05.2018 – Disciplina delle risorse decentrate – costituzione fondo anno 2019;
- Visto il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente – Parte giuridica 2019-2021 – Annualità economica 2019 sottoscritto in data 03.12.2019 delle delegazione di parte datoriale e dalle rappresentanze sindacali;
- Vista la relazione tecnico illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria;
- Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 12.03.2019
- Visto il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- Visto il D. Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo personale non dirigente per l'anno 2019.

Aprica, 18 dicembre 2019

F.to Il Revisore Unico di conti
Dott.ssa Carla Cioccarelli

Il presente parere è sottoscritto digitalmente

Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – Parte giuridica 2019-2021 - Annualità economica 2019

Articolo 1
(Campo di applicazione e durata)

Il presente contratto integrativo redatto ai sensi dell'art. 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, si applica a tutto il personale di qualifica non dirigenziale dipendente dall'Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.

Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal giorno successivo alla sua stipulazione, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCI.

Il presente Contratto Integrativo ha validità triennale e conserva comunque la sua efficacia fino alla stipulazione successiva

Articolo 2
(Relazioni sindacali)

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'ente e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema stabile di relazioni sindacali, improntato alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
Esso si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) Partecipazione
b) Contrattazione integrativa.

La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- Informazione
- Confronto
- Organismi paritetici di partecipazione

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.

Articolo 3
(Informazione)

1. L'informazione il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente, a tutti i soggetti sindacali di cui all'art.7 comma 2 CCNL 21/05/2018, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. A titolo semplificativo per dati ed elementi conoscitivi si intendono tutti gli atti adottati o formati dall'Amministrazione in merito alla materia oggetto di informazione.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2 citato, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali è previsto il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Articolo 4
(Confronto)

1. Il confronto la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.7 comma 2 C.C.N.L. 21/05/2018, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L'incontro può anche essere proposto dall'ente, contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto:
a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
c) l'individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001;
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 7 del CCNL comparto Funzioni Locali21.05.2018;
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
i) le linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.

Articolo 5
(Assemblee sindacali)

1. I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.
2. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno sono comunicate al Settore Affari Generali /Ufficio Personale, di norma, con tre giorni consecutivi di preavviso rispetto alla data individuata.
3. I dipendenti giustificheranno con apposito permesso nel programma di gestione delle timbrature la partecipazione alla assemblea.

Articolo 6
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal C.C.N.L., tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
   a) la RSU;
   b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.
3. In applicazione del presente CCI, il presidente della delegazione di parte pubblica, che presiede la contrattazione, verificherà, all'inizio di ogni incontro, la titolarità della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa.
4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
5. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art.68

comma 1 C.C.N.L. 21/05/2018 tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art.70 bis entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art.56 quinquies entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.70 quinquies comma 1
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art.2 comma C.C.N.L. 21/05/2018;
j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 8 comma , lett. H) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
k) l'elevazione dei limiti previsti per il numero dei turni di reperibilità nel mese;
l) l'elevazione dei limiti in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art.53 comma 2;
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del C.C.N.L. del 14.9.2000;
p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
q) l'elevazione del periodo di 3 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multi periodale;
r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie;
s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art.38 del C.C.N.L. del 14.9.2000;
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 5 comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.67 C.C.N.L. 21/05/2018;
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
w) il valore dell'indennità di cui all'art.56 sexies, nonché i criteri per la sua erogazione;
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23 comma 8 in materia di turni di lavoro notturni.
6. Della riunione di delegazione trattante, viene redatto sintetico verbale che riassume i contenuti della discussione.

Articolo 7
(Posizioni Organizzative)

1- Per il conferimento degli incarichi si terrà conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

2- I responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

3- Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dal Presidente dell'Unione per un periodo massimo non superiore a 3 anni, e minimo di 1 anno, come previsto dalla deliberazione di Giunta dell'Unione n. 37/2019

4- I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

5- Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del C.C.N.L. 21/05/2018 in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si può determinare un corrispondente ampliamento del Fondo risorse decentrate, nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio.

6 – Il trattamento economico accessorio del personale della categoria titolare delle posizioni di cui al presente articolo è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

8. Per ciò che riguarda la correlazione tra i compensi *ex* art. 18, comma 1, lett. h) del C.C.N.L. 21.05.2018 e la retribuzione di risultato delle P.O., le parti, in attuazione all'art. 7, comma , lettera j) del medesimo C.C.N.L., concordano che la retribuzione di risultato subisce le seguenti riduzione:

Incentivi		*Retribuzione di risultato*
Importo		*Riduzione*
Da	*A*	*%*
0	*2.000,00*	*zero*
Da 2.001,00	*4.000,00*	*20%*
Da 4.001,00	*7.000,00*	*40%*
Da 7.001,00	*10.000,00*	*80%*
Oltre	*10.001,00*	*90%*

9- Gli incentivi di cui all'art. 113 del d.Lgs 50/2016 e gli incentivi relativi ad accertamento evasione tributaria, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

10 – Ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma , lett. B), primo periodo, del C.C.N.L. del 6.7. 995, ai sensi dell'art. 35 del C.C.N.L. del 9.2000;
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70 ter
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del C.CN.L. del .9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del C.C.N.L. del .9.2000, introdotto dall'art. 6, comma , del C.C.N del 5.10.2001;
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 0 del C.C.N. . del 22. .200 ; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
f) i compensi di cui all'art. 56-ter, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del ..gs.n.50 del 2016;
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n. del 20 ;
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del C.C.N.L. del 9.5.2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 996 e dall'art.59, comma , lett.) del ... gs.n. 6 del 1997;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 2, comma , lett. B), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio.

Articolo 8
(Fondo di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21.5.2018)

La determinazione annuale delle risorse destinate al "Fondo risorse decentrate" per l'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, di esclusiva competenza dell'Amministrazione che procederà secondo i criteri previsti dagli articoli 67 e seguenti del CCNL . 'amministrazione invia ai soggetti sindacali di cui all'art.7 comma 2 lett a) e b) del C.C.N.L. 21/05/2018 il prospetto di quantificazione del fondo.

La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del funzionario del servizio competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".

Le risorse variabili non possono, in nessun caso, essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, in particolare le progressioni orizzontali e l'indennità di comparto.

A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal revisore, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del C.C.N L del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse

non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
L'importo delle risorse stabili stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;
f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza;
g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
h) ai sensi dell'art.67 comma 5 lett. a) del C.C.N.L. 21/05/2018 in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

5. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della legge n. 9/ 997 *(sponsorizzazioni)*, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 5, comma , lett.) del C.C.N.L. dell'1.4.999, come modificato dall'art.4, comma 4, del C.C.N.L . del 5.10.2001;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del 6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. C) del C.C.N.L. 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. del C.C.N.L. dell' 1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;
f) delle risorse di cui all'art. 54 del C.C.N.L. del 14.9.2000, *(notifica atti di natura finanziaria)* con i vincoli di destinazione ivi indicati;
g) delle integrazioni alla componente variabile del fondo – a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) del C.C.N.L. 21/05/2018 ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi – limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);

6. In sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.67 comma 4 del C.C.N.L. 21/05/2018, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità

dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 5, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997.

7. Gli enti possono destinare apposite risorse ai sensi dell'art.67 comma 5 lett b) del C.C.N.L. 21/05/2018 alla componente variabile di cui al comma 5, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse per l' erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Articolo 9
(Criteri di destinazione delle risorse decentrate)

Le risorse "decentrate nell'ambito del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018 sono destinate, in funzione dei diversi utilizzi, secondo i seguenti criteri:

A. Indennità di comparto – al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di iscrizione del personale dipendente

B. Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate risorse decentrate nel limite previsto nei successivi articoli

C. Compensi per trattamenti economici accessori indennità – alle indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione dei servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro e dell'indennità di servizio esterno, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità

D. Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) - al sistema di incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti, con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite

Articolo 10
(Risorse destinate all'erogazione del compenso premiale)

Personale dipendente

La valutazione del personale è legata alla performance effettivamente resa durante la presenza in servizio, pertanto saranno esclusi dall'erogazione del compenso incentivante la produttività coloro che hanno prestato servizio per un periodo inferiore ai 4 mesi, fatte salve le cessazioni dal servizio o le nuove assunzioni in corso d'anno, per le quali il periodo viene riproporzionato, oppure che non abbiano superato il periodo di prova.

Il compenso verrà corrisposto anche al personale con contratto a tempo determinato che abbia prestato nell'anno almeno 4 mesi di servizio.

Il sistema di valutazione utilizzato è quello approvato dal Comuni di Bellusco e dal Comune di Mezzago.

La valutazione verrà effettuata sull'intera scheda di valutazione che prevede una prima parte relativa al raggiungimento degli obiettivi e una seconda parte relativa alla valutazione dei comportamenti e delle

prestazioni del personale dipendente.
Le risorse per l'incentivazione sono ripartite in budget di settore assegnato in proporzione al numero dei dipendenti (eventuali part-time vengono riproporzionati in base al numero di ore) nonché alla composizione per categoria dei dipendenti presenti al 1° gennaio con i seguenti coefficienti:

- categoria A coefficiente 1
- categoria iniziale B1 coefficiente 1,1
- categoria iniziale B3 coefficiente 1,2
- categoria C coefficiente 1,3
- categoria iniziale D1 coefficiente 1,4
- categoria iniziale D3 coefficiente 1,5

I risparmi che si produrranno all'interno di ogni settore per valutazioni non al 100% verranno ridistribuiti alle persone del medesimo settore.
Il compenso incentivante è proporzionato in base ai risultati raggiunti determinati dal punteggio della scheda e in relazione all'effettivo servizio prestato (part-time, aspettative, congedi) e sottoposto al parametro della categoria.
L'erogazione del compenso incentivante la produttività avviene in un'unica soluzione entro il primo semestre dell'anno successivo.

Posizione Organizzative

L'indennità di risultato delle posizioni organizzative verrà calcolata in base alla scheda di valutazione, approvata con le delibere citate.

Articolo 11

Indennità condizioni lavoro
(art. 70 bis CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

Nell'indennità condizioni di lavoro vengono remunerate le seguenti attività:

a) Disagiate
b) Esposte a rischi
c) Maneggio valori

L'indennità verrà commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività graduando i valori da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 10,00

a) Disagio

Per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale ascritto alle categorie B e C per i giorni di effettiva presenza.
Si intende attività particolarmente disagiata un'attività svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta, sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la medesima figura professionale.

L'importo giornaliero per tale attività viene definito in € 1,54

b) Rischio

L'indennità di rischio, quantificata in complessivi Euro 30,00= mensili (art. 41 CCNL del 22.01.2004), viene destinata a compensare prestazioni comportati condizioni di particolare esposizione a rischio continuativo.

E' esclusa la corresponsione di tale indennità per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate, per le quali sia già contemplata la relativa indennità.

Il compenso, da corrispondere in dodici mensilità, è:
ridotto proporzionalmente in caso di assenza nel mese;
ridotto proporzionalmente per il personale a part-time.

Il pagamento di tale indennità verrà erogata mensilmente, a consuntivo, contestualmente al pagamento della retribuzione del mese successivo a quello di riferimento.

L'importo giornaliero per tale indennità viene definito in € 1,50

a) maneggio valori

L'indennità viene corrisposta in misura giornaliera al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino il maneggio di valori di cassa, secondo quanto segnalato dai singoli responsabili di servizio e adottato dall'organo competente (nomina agente contabile) per le sole giornate di effettivo servizio prestato nelle quali il lavoratore sia impegnato nel maneggio valori, nella misura di seguito indicata:

Valori annui maneggiati	**Importo indennità**
• da € 300,00 e fino a € 20.000,00	€ 1,00
• da € 20.001,00	€ 1,50

L'indennità verrà erogata a seguito relazione dei Responsabili di Settore che ad inizio anno comunicheranno i nominativi e gli importi incassati nell'anno precedente e per i giorni di effettivo incasso di contanti.

Articolo 12
Indennità per specifiche responsabilità
(art. 70-quinquies CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

1) In applicazione dell'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018, per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B – C e D, che non risultano incaricati di posizioni organizzative viene riconosciuta la seguente indennità:

Ai fini del riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità, di seguito indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese.

La graduazione degli importi per le varie specifiche responsabilità è stabilità dai Responsabili di Settore, collegialmente, mediante una scala di valutazione delle attività basata sui criteri del presente articolo ed in funzione dello stanziamento complessivo.

Gli importi sono rapportati alla durata dell'incarico e vanno proporzionalmente ridotti per il personale part-time.

L'individuazione dei soggetti cui riconoscere tale specifica indennità verrà fatta dai Responsabili di Settore in base alla verifica dei procedimenti gestiti con applicazione dei seguenti criteri:

- attività di staff considerate di particolare importanza;
- distinzione tra gestione attiva e di supporto;
- grado di complessità del procedimento gestito;

- grado di complessità del provvedimento finale di cui si cura l'istruttoria;
- grado di complessità e articolazione dei rapporti esterni;
- grado di approfondimento normativo;
- strategicità del servizio rispetto alle politiche dell'Amministrazione;
- coordinamento di attività e di dipendenti.

Si concorda, in una complessiva articolazione su base 100, di dare la seguente pesatura ai predetti criteri:

- attività di staff considerate di particolare importanza – Punti 5;
- distinzione tra gestione attiva e di supporto – Punti 5;
- strategicità del servizio rispetto alle politiche dell'Amministrazione – Punti 10;
- grado di complessità del procedimento gestito – Punti 10;
- grado di approfondimento normativo – Punti 15;
- grado di complessità e articolazione dei rapporti esterni – Punti 15;
- grado di complessità del provvedimento finale di cui si cura l'istruttoria – Punti 20;
- coordinamento di attività e di dipendenti – Punti 20.

La predetta attività sarà collegiale ed i Responsabili procederanno ripartendo il precitato stanziamento, in modo proporzionale all'eseguita ponderazione effettuata tra tutti i dipendenti comunali che soddisfino i criteri e requisiti indicati nel presente articolo.

2) Per compensare l'esercizio di specifiche responsabilità del personale delle categorie B e C attribuite con atto formale, derivanti da qualifiche di ufficiale di stato civile e d'anagrafe è riconosciuto un compenso annuo lordo di € 350,00, da riproporzionare in relazione alla articolazione dell'orario (part-time – full-time).

Articolo 13
Indennità di reperibilità
(art. 24 comparto CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

Il servizio di reperibilità istituito ai sensi dell'art. 24 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 viene svolto dal personale dei servizi stato civile, nelle giornate di chiusura degli uffici comunali per festività superiori alle 2 giornate consecutive.

Il servizio di reperibilità viene remunerato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.

Articolo 14
Indennità di turnazione
(art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018)

L'adozione dell'orario di lavoro su turni osserva i seguenti criteri:

A) Ripartizione del personale nei vari turni sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno
B) I turni possono prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante ed il personale uscente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne
C) I turni diurni devono prevedere un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore
D) Al fine di compensare il disagio dalla particolare articolazione oraria, al personale turnista è corrisposta un'indennità calcolata come indicato nel c. 5, art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018

Il personale interessato alla turnazione sono gli appartenenti al Settore Polizia Locale.
Orario di servizio previsto è di 35 ore settimanali così suddivise:
POLIZIA LOCALE:
1° turno – 7,00/13,00

2° turno - 13,00/19,00

Articolo 15 Indennità di servizio esterno
(art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018)

Il personale del Settore Polizia Locale – Agenti, Sottufficiali e Ufficiali di Polizia Locale che prestano, **in via continuativa**, la propria attività lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete un'indennità giornaliera di € 1,00.
L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambiti esterni.
Mensilmente il Responsabile del Settore Polizia Locale provvederà a rilasciare all'Ufficio Personale una dichiarazione con l'indicazione del numero di giornate svolte in via continuativa all'esterno da parte del proprio personale.

Articolo 16
Pausa
(art. 26 CCNL 21.05.2018 – art. 13 CCNL 09.05.2006)

In coerenza con le previsioni del D.Lgs. 66/2003, qualora la prestazione giornaliera ecceda le sei (6) ore, il personale è tenuto ad effettuare una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche.
In base a quanto indicato nell'art. 13 del CCNL 9.5.2006 per il personale del Settore Polizia Locale che si trovi a rilevare incidenti o problemi di ordine pubblico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di almeno 30 minuti all'inizio o alla fine del turno.
Analoga situazione potrà accadere nei casi di scadenze elettorali previste per legge, in caso di calamità naturali per il personale inviato a supporto della protezione civile comunale al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di primo intervento a supporto della cittadinanza.
In tale caso verrà erogato al dipendente un buono pasto del valore previsto per il servizio mensa.
Qualora fosse possibile acquisire, attraverso il mercato elettronico, un numero di buoni basto limitati alle esigenze dell'Ente si procederà in queste occasioni al rilascio del ticket, in caso contrario si rilascerà un buono pasto dello stesso valore da usufruire in un locale convenzionato con l'Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, ovvero si provvederà al rimborso delle spese sostenute per il pasto, debitamente documentate e per importi non superiori al valore previsto per il servizio mensa.

Articolo 17
Flessibilità dell'orario di lavoro
(art. 27 comma 4 CCNL 21.05.2018)

Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare, il personale beneficia dell'orario flessibile giornaliero ad esclusione del personale operativo del Settore Polizia Locale, del personale addetto ai servizi educativi o di supporto agli stessi e per i dipendenti che iniziano l'orario di servizio con l'apertura al pubblico degli uffici.
Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata, sia al mattino che al pomeriggio, di 30 minuti.
Eventuale debito orario dovrà essere recuperato entro il mese successivo secondo le modalità e i tempi concordati con il Responsabile del Settore.
In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato nell'ufficio di appartenenza, oppure con orari concordati con il Responsabile del Settore, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- Beneficiano delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. 151/2001;
- Assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge nr. 104/1992;
- iano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. CCN 21.05.2018;
- Si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;

- Siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 18
Contingente dei lavoratori a tempo parziale
(art. 53 CCNL 21.05.2018)

In riferimento all'art. 53 comma 8 del CCNL 21/05/2018, si definiscono i titoli di precedenza in ordine decrescente per la concessione del part-time in deroga alle percentuali stabilite dal comma 2 del precitato articolo:

1. essere dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
2. essere familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
3. essere genitori con figli minori, in relazione al loro numero;
4. ogni altra fattispecie prevista dall'art. 53 comma 8 del CCNL 21/05/2018.

Il possesso dei suddetti titoli di precedenza deve essere debitamente documentato, limitatamente ai fatti ed agli stati che non possano essere oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 19
(Messi notificatori)

Viene determinato, secondo quanto previsto dall'art. 5 delle code contrattuali, di destinare una quota pari al 30% del rimborso spese per notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 67, comma 3 lettera f) del CCNL in vigore per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori sulla base di progetti allo scopo individuali.

Articolo 20
Progressione economica all'interno della categoria

All'interno di ciascuna categoria prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.

La progressione economica, riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti a tempo indeterminato, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione (art. 23 DLgs n.150/2009).

L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel caso viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
A valere dal 2019 e per gli anni successivi si fissano i seguenti criteri per la definizione delle procedure:

- la somma a disposizione delle progressioni orizzontali è prevista nel limite massimo del 43% delle risorse stabili.
- partecipa alla selezione per le progressioni orizzontali il personale dipendente che possiede il requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
- Aver ottenuto in ciascun anno una valutazione della performance individuale positiva e complessivamente non inferiore al 80%del punteggio massimo ottenibile
- per garantire la parità di trattamento tra i dipendenti le progressioni effettuabili nell'anno saranno ripartite proporzionalmente tra i diversi settori e tra le categorie professionali di

inquadramento
- Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, e verrà integrata dalla valutazione dell'esperienza maturata nell'ambito professionale di inquadramento prendendo a riferimento l'ultimo quinquennio lavorativo
- Ulteriori eventuali criteri verranno definiti al momento dell'applicazione della PEO

Non potrà in ogni caso essere superato il limite del 43% delle risorse stabili.
Le parti concordano che l'istituto di cui al presente articolo sarà oggetto di specifica ulteriore contrattazione entro gennaio 2020, ai fini della definizione dei criteri per l'attribuzione delle PEO. Pertanto per l'anno 2019 non si provvederà alla attribuzione delle PEO.

Articolo 21 (Interpretazione autentica)

Le parti danno atto che qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente al massimo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.I.

Articolo 22 (Art. 69 del CCNL)

Le parti concordano che la maggiorazione stabilita dall'art. 69 del CCNL è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente in conformità all'art. 69 comma 1 del CCNL. La quota massima di personale valutato è pari a n. 4 persone. In caso di parità di valutazione si conferma l'attribuzione della maggiorazione a tutti i dipendenti ex-aequo.

Articolo 23 (Norma transitoria)

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dalla data di sottoscrizione del presente CCI con esclusione degli articoli in cui viene indicata una diversa data di validità. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi integrativi non riportate nel presente CCI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del D.lgs n. 50/2009, ai sensi dell'art. 65 del decreto stesso e dell'interpretazione autentica resa con l'art. 6 del D.lgs n. 141/2011.

Contratto collettivo integrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL 21/05/2018, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2019.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	**Preintesa 03/12/2019** **Contratto 2019**
Periodo temporale di vigenza	**Anni 2019/2021 normativo anno 2019 economico**
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente dott.ssa MADDALENA COZZOLINO Membro dott. Giorgio Vitali Membro sig.ra Simona Brambilla Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali (Sil-pol), DICCAP-SULPM Firmatarie della preintesa: FP-CGIL, CISL-FP Firmatarie del contratto: FP-CGIL, CISL-FP
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Il complesso delle risorse annuali viene impiegato prioritariamente per il finanziamento degli istituti aventi carattere di stabilità, ed in particolare: A. <u>Compensi per trattamenti economici accessori indennità</u> – alle indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: tipologia dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione dei servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro e dell'indennità di servizio esterno, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità B. <u>Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi)</u> - al sistema di incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: effettivo sistema meritocratico,

		erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti, con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite C. Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate risorse decentrate nel limite previsto nei successivi articoli D. Indennità di comparto – al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di iscrizione del personale dipendente.
Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**	La presente relazione è propedeutica alla acquisizione della certificazione del revisore del conto
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 **Il Piano è stato adottato con Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 21 del 26/03/2019**
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013? **Il PTCP è stato approvato con deliberazione della giunta dell'Unione n. 6 del 29/01/2019, in quanto la funzione Anticorruzione e trasparenza è stata delegata all'Unione.**
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009[1]? **Sì per quanto di competenza.**
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? **L'OIV/Nucleo di valutazione ha validato la relazione / verificato la rendicontazione dello strumento di programmazione operativa (PDP-PDO-PEG)**
Eventuali osservazioni		

[1] La Ragioneria Generale dello Stato dovrà aggiornare i riferimenti alle nuove disposizioni del d.lgs. 33/2013.

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Articolo 1
Viene identificato l'oggetto del contratto triennale, che ha efficacia per la parte economica per l'Anno 2019, e determina le modalità di utilizzo delle risorse decentrate.

Articolo 2
Definisce il sistema delle relazioni sindacali.

Articolo 3
Definisce l'istituto dell'informazione, regolandone le modalità di attivazione secondo quanto disciplinato dal CCNL vigente.

Articolo 4
Definisce l'istituto del confronto, regolandone le modalità di attivazione secondo quanto disciplinato dal CCNL vigente.

Articolo 5
Definisce le assemblee sindacali

Articolo 6
Definisce la contrattazione collettiva integrativa, come regolata dal CCNL vigente, i soggetti e le materie di competenza della contrattazione.

Articolo 7
Illustra le posizioni organizzative, il conferimento incarico, la durata dello stesso, i trattamenti accessori ulteriori rispetto alla indennità di posizione

Articolo 8
Illustra la struttura del Fondo, ai sensi dell'art. 67 del CCNL.

Articolo 9
Vengono definiti i criteri di destinazione delle risorse decentrate, suddivisi in:

A. Indennità di comparto – al finanziamento di tale istituto sono destinate risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di iscrizione del personale dipendente

B. Progressioni Economiche Orizzontali (PEO) – al sistema di riconoscimento economico per progressione orizzontale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate risorse decentrate nel limite previsto nei successivi articoli

C. Compensi per trattamenti economici accessori indennità – alle indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti

criteri: tipologia dei servizi erogati, estensione temporale di erogazione dei servizi su turni o con modalità di reperibilità, orario di funzionamento e di apertura al pubblico, individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro e dell'indennità di servizio esterno, assunzione della titolarità di posizioni di particolare responsabilità

D. Compensi per produttività e/o premialità individuale (incentivi) - al sistema di incentivazione della produttività individuale previsto dal vigente CCNL sono destinate le risorse decentrate sulla base dei seguenti criteri: effettivo sistema meritocratico, erogazione di valori economici differenziali ed effettivamente premianti, con una maggiore utilità marginale da conseguire al fine di giustificare l'erogazione reale delle valutazioni funzionali alla erogazione del premio, valori economici distintivi a fronte di distinte prestazioni fornite

Articolo 10
Vengono definiti i criteri di riparto del budget

Articolo 11
Vengono definite le indennità per le condizioni di lavoro (disagio, esposte a rischi, maneggio valori).

Articolo 12
Vengono definite le indennità per le specifiche responsabilità in applicazione dell'art. 70-quinquies del CCNL del 21.05.2018, confermando i criteri per l'attribuzione delle medesime ai dipendenti

Articolo 13
Viene definita l'indennità di reperibilità ai sensi dell'art. 24 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Articolo 14
Viene definita l'indennità di turnazione a norma dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Articolo 15
Viene definita l'indennità per servizi esterni, a norma dell'art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018.

Articolo 16
Viene definita la pausa, in coerenza con quanto indicato nella contrattazione e dal dettato normativo (art. 26 CCNL 21.05.2018 – art. 13 CCNL 09.05.2006 - D.Lgs. 66/2003)

Articolo 17
Viene definita la flessibilità dell'orario di lavoro, a norma dell'art. 27 comma 4 CCNL 21.05.2018.

Articolo18
Vengono disciplinati i criteri di precedenza per la concessione del part-time in deroga alle percentuali stabilite dal comma 2 dell'art. 53 del CCNL 21/05/2018.

Articolo 19
Viene definito il limite del compenso per i messi notificatori di cui all'art. 67 comma 3 lettera f) del CCNL 21/05/2018

Articolo 20
Vengono definiti i limiti e i criteri base per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali (PEO), oggetto di ulteriore seduta contrattuale nel prossimo gennaio 2020.

Articolo 21
Definizione delle modalità di interpretazione autentica delle norme contrattuali.

Articolo 22
Definizione della quota di dipendenti a cui spetta la maggiorazione stabilita dall'art. 69 del CCNL 21/05/2018.

Articolo 23
Norma transitoria finale.

Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione e destinazione del fondo così come risultante dagli incontri di contrattazione

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui agli articoli della "Ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo per la determinazione delle modalità di impiego delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività", evidenziati nello schema, le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

artt. dell'ipotesi CCDI 2019	Descrizione*	Importo
art. 8 art. 9	PROGRESSIONE ECONOMICA ANNI PRECEDENTI (art. 68, co. 1 ccnl 2016/2018)	€ 41.630,08
art. 8 art. 9	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art. 68 co. 1 ccnl 2016/2018)	€ 22.161,02
art. 8 art. 9	INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art. 31 ccnl 14/09/00 - art. 6 ccnl 05/10/01 - art. 68, co. 1 ccnl 2016/2018)	€ 1.483,40
art. 8 art. 9 art. 10	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, co. 2, lett. B) ccnl 2016/2018)	€ 37.177,32
art. 11	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 70-bis CCNL 2016/2018 (art. 68, co. 2, lett. C) ccnl 2016/2018)	€ 4.400,00
art. 14	INDENNITA' DI TURNO, DI REPERIBILITA', COMPENSI ART. 24 CCNL 14/09/2000 (art. 68, co. 2, lett. D) ccnl 2016/2018)	€ 5.000,00
art. 12	COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18 (art. 68 co.2, Lett. E) ccnl 2016/2018)	€ 11.725,00
art. 15	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ART. 56-QUINQUIES (art. 68 co. 2, lett. F) ccnl 2016/2018)	€ 1.200,00
art. 19	COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI, RICONOSCIUTI ESCLUSIVAMENTE A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 67, CO. 3, LETT. F), ccnl 2016/2018, SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 54 DEL ccnl 14/09/2000	€ 150,00
		€ 124.926,82

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il Sistema di Valutazione e misurazione della performance approvato dai due enti facenti parte l'Unione con proprie deliberazioni.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI non prevede nuove progressioni economiche.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Dalla sottoscrizione del contratto, essendo previsto lo stanziamento di somme dedicate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività previsti nel piano della performance approvato, ci si attende un incremento della produttività del personale legato al raggiungimento degli obiettivi individuati.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

==========

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2017.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione effettuata dall'amministrazione con determinazione n. 327/2019 secondo le modalità di cui all'art. 67 del nuovo CCNL del 21/05/2018, nei seguenti importi:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	108.953,64
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.135,64
RIA art. 67 comma 2 lettera c)	1.145,43
Frazione di RIA anno precedente	638,19
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	100,00
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	11.617,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	0,00
Incremento art. 67 comma 2 lettera a)	4.659,20
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	11,48
totale	129.260,58

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 108.953,64.=

FONDO STABILE ANNO 2019	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - *(ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)*	75.569,19
INCREMENTI CCNL 2002-05 - *(ART. 32 CC. 1,2,7)*	14.870,16
INCREMENTI CCNL 2004-05 - *(ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)*	14.350,28
INCREMENTI CCNL 2006-09 - *(ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)*	7.463,95
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - *(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)*	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - *(ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)*	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - *(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)*	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)*	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - *(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011*	6.674,00
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	- 10.657,00
ALTRE RISORSE CON CARATTERE STABILE E DI CERTEZZA	
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2019	**108.270,58**
SOLO ENTI CON DIRIGENZA - Riduzione per Posizioni Organizzative - Destinato 2017	
Art. 32c.7 0.20% monte salari 2001 comune di Mezzago	683,06
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2019	**108.953,64**

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2

==========

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Soggette al limite

MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	100,00
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	11.617,00

Non soggette al limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	0,00
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	11,48

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	4.333,77

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	108.953,64
Totale risorse stabili soggette al limite	1.145,43
Totale risorse stabili non soggette al limite	6.794,84
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	12.355,19
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	11,48
Totale fondo tendenziale	129.260,59
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	4.333,77
Totale decurtazioni fondo tendenziale	4.333,77
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	116.893,91
Risorse variabili	12.366,67
Totale Fondo sottoposto a certificazione	129.260,58

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 22.161,02
Progressioni orizzontali	€ 41.630,08
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	0,00
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000 - art. 6 CCNL 05.10.2001)	€ 1.483,40
Altro	0,00
Totale	€ 65.274,50

Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 5.000,00
Indennità condizioni di lavoro ex art 70 bis CCNL 21/05/2018	€ 4.400,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ART. 70-QUINQUIES CCNL 2016-18	€ 11.725,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 68, co. 2, lett. B) ccnl 2016/2018)	€ 37.177,32
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO ART. 56-QUINQUIES (art. 68 co. 2, lett. F) ccnl 2016/2018)	€ 1.200,00
Altro	€ 150,00
Totale	€ 59.652,32

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	€ 65.274,50
Somme regolate dal contratto	€ 59.652,32
Totale	€124.926,82

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 112.560,15.=, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano a € 59652,32.=

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV dell'Ente.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso (2019) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali, come evidenziato anche all'art. 20 del CCI sottoscritto in pre-intesa il 03/12/2019

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2019 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

L'ente Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago è un ente di nuova istituzione. Il passaggio del personale all'ente è avvenuto dal 01/01/2018. La necessità della costituzione del Fondo è pertanto del 2019. Occorre quindi fare riferimento nella certificazione del rispetto del limite del 2016 ai Fondi dei Comuni di Bellusco e Mezzago evidenziata nella tabella sottostante:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	totale	ANNO 2019	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI COMPRESI DIFFERENZIALI PEO 2016	135.641,73		129.260,59	
AUMENTO LIMITE 2016 PER INSERIMENTO ART. 32 COMMA 7 CIOE' 0,20% MS 2001 MEZZAGO RETTIFICATO	634,29			
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 4.285,00		- 4.333,77	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
TOTALE		131.991,02		124.926,82
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	17.204,88		6.806,32	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	17.204,88	-	6.806,32
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		100.463,75		92.435,25
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		143,02		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		13.491,19		13.491,19
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		**228.884,10**		**224.046,94**

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2019 e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 2016.

Descrizione	Anno 2019 Unione	Anno 2016 Bellusco	Anno 2016 Mezzago	**Somma fondi**	Differenza (+/-)
Programmazione di utilizzo del fondo					
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa					
Indennità di comparto	22.161,02	13.727,38	7.711,56	21.438,94	722,08
PEO in godimento	41.630,08	24.657,52	15.382,81	40.040,33	1.589,75
Indennità personale educativo asili nido - Indennità per il personale educativo e scolastico	1.483,40	1.483,40	0	1.483,40	0,00
Altro	0	0	0	0,00	0,00
Totale	**65.274,50**	**39.868,30**	**23.094,37**	**62.962,67**	**2.311,83**
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa					
Indennità di turno	5.000,00	4.700,00	1.530,00	6.230,00	-1.230,00
Indennità di condizioni di lavoro	4.400,00	2.970,00	2.250,00	5.220,00	-820,00
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA'	11.725,00	7.075,00	3.000,00	10.075,00	1.650,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	0	15.000,00	0	15.000,00	-15.000,00
Produttività di cui all'art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999	0	5.337,56		5.337,56	-5.337,56
Produttività individuale e collettiva	37.177,32	23.869,26	5.173,75	29.893,35	2.111,00
Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge	0	0	0	0,00	0,00
Indennità di servizio esterno	1.200,00	0	0	0,00	1.200,00
Altro (messi)	150,00	100	0	100,00	50,00
Totale	**59.652,32**	**59.051,82**	**11.953,75**	**71.855,91**	**-17.376,56**
Altro	0	1.673,49	0	1.673,49	-1.673,49
Totale	**0,00**	**1.673,49**	**0**	**1.673,49**	**-1.673,49**
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione					
Non regolate dal decentrato	**65.274,50**	**39.868,30**	**23.094,37**	**62.962,67**	**2.311,83**
Regolate dal decentrato	**59.652,32**	**59.051,82**	**11.953,75**	**71.005,57**	**-17.617,22**
Ancora da regolare	**0**	**1.673,49**	**0**	**1.673,49**	**-1.673,49**
Totale	**124.926,82**	**100.593,61**	**35.048,12**	**135.641,73**	**-10.714,91**

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel bilancio secondo il seguente prospetto:

fondo		missione	importo
a	Non regolate dal decentrato	01021.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI 01031.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 01041.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI 01061.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO 01071.01.0001 RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANAGRAFE/STATO CIVILE 03011.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE 04061.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 04061.01.0003 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI 05021.01.0001 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA 09031.01.0001 RETRIBUZIONI SERVIZIO NETTEZZA URBANA 12011.01.0001 RETRIBUZIONI SERVIZIO ASILO NIDO 12041.01.0001 RETRIBUZIONI SERVIZIO PREVENZIONE SOCIALE 12071.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 12071.01.0003 RETRIBUZIONI AL PERSONALE CENTRO DIURNO INTEGRATO 12091.01.0001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI	**65.274,50**
b	Regolate dal decentrato	01101.01.0001 - FONDO INCENTIVAMENTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	**59.652,32**
TOTALE			**124.926,82**

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Non occorre.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione n. 327/2019 complessiva e comprensiva della parte variabile, è impegnato come sopra evidenziati.

Le somme per oneri riflessi sono impegnate come segue ai capitoli del bilancio 2019:

fondo		Missione
a	Non regolate dal decentrato	01021.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZI GENERALI 01031.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZIO FINANZIARIO 01041.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE SERVIZIO TRIBUTI 01061.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE UFFICIO TECNICO 01071.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE ANAGRAFE/STATO CIVILE 03011.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE POLIZIA LOCALE 04061.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 04061.01.0004 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SERVIZI SCOLASTICI 05021.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI CULTURALI BIBLIOTECA 09031.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO NETTEZZA URBANA 12011.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO ASILO NIDO 12041.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO PREVENZIONE SOCIALE 12071.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 12071.01.0004 ONERI PREVIDENZIALI CENTRO DIURNO INTEGRATO 12091.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI SERVIZI CIMITERIALI
b	Regolate dal decentrato	01101.01.0002 ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL' ENTE FONDO INCENTIVAMENTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Le somme per IRAP sono impegnate come segue ai capitoli del bilancio 2019:

fondo		Missione
a	Non regolate dal decentrato	01021.02.0001 IRAP SERVIZI GENERALI 01031.02.0001 IRAP SERVIZIO FINANZIARIO 01041.02.0001 IRAP SERVIZIO TRIBUTI 01061.02.0001 IRAP UFFICIO TECNICO 01071.02.0001 IRAP ANAGRAFE/STATO CIVILE 03011.02.0003 IRAP POLIZIA LOCALE 04061.02.0001 IRAP SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 04061.02.0002 IRAP SERVIZI SCOLASTICI 05021.02.0001 IRAP SERVIZI CULTURALI BILBIOTECA 09031.02.0001 IRAP SERVIZIO NETTEZZA URBANA 12011.02.0001 IRAP SERVIZIO ASILO NIDO 12041.02.0001 IRAP SERVIZIO PREVENZIONE SOCIALE 12071.02.0001 IRAP SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 12071.02.0002 IRAP CENTRO DIURNO INTEGRATO 12091.02.0001 IRAP SERVIZI CIMITERIALI
b	Regolate dal decentrato	01101.10.0003 FPV IRAP FONDO INCENTIVANTE PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL RESPONSABILE SETTORE
AFFARI GENERALI
Dr. Giorgio Vitali

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Giovanna Biella

Bellusco, lì 10/12/2019

Bellusco, lì 10/12/2019

Documento sottoscritto digitalmente

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

ORIGINALE

Settore Affari Generali
DETERMINAZIONE N° 327/ del 02/12/2019

Oggetto :	**ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
  A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 31 del 11/05/2019, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2019;

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017. A titolo d'esempio:
  - dall' 1/1/2019, ai sensi dell'Art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU: sono esclusi dal limite;
  - dall'1/1/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI Peo)
  - dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83.20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015)
  - dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017:
- vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:
  - retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
  - maggiorazione della retribuzione di posizione del segretario comunale;
  - assegno ad personam di cui all'art. 110 comma 3 del d.lgs. 267/2000;
  - fondo del lavoro straordinario;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrato, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Rilevato che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015;

- l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al Ccnl per l'anno 2019.

Ricordato che il salario accessorio dell'anno 2016 era pari a complessivi € 135.641,73 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse pari a € 6.806,32.= , è di € 228.884,10.= come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	totale	ANNO 2019	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI COMPRESI DIFFERENZIALI PEO 2016	135.641,73		129.260,59	
AUMENTO LIMITE 2016 PER INSERIMENTO ART. 32 COMMA 7 CIOE' 0,20% MS 2001 MEZZAGO RETTIFICATO	634,29			
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 4.285,00		- 4.333,77	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
TOTALE		131.991,02		124.926,82
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	17.204,88		6.806,32	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 17.204,88		- 6.806,32
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		100.463,75		92.435,25
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		143,02		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI ...)		13.491,19		13.491,19
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		**228.884,10**		**224.046,94**

DECURTAZIONE DA OPERARE	**4.837,17**

se c'è segno positivo non si decurta

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2018 vi sono state numero 1 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per Euro 1.145,43 (tale valore confluisce nel fondo stabile dell'anno 2019 in misura intera in ragione d'anno, come previsto dall'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.05.2018);
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Preso atto che, con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 11/05/2019 è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67, comma 3, CCNL 21.05.2018 e pertanto vengono stanziate:

a) ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera h) CCNL 21.05.2018 le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza);
b) iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 21.05.2018, degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui all'art. 67 comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
c) iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21.05.2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad € 11,48

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € 124.926,82.= come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2019", ALLEGATO A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nell'ALLEGATO B alla presente determinazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 10 del 12/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	**IMPORTO**
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	41.630,08
Indennità di comparto *(Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)*	22.161,02
Indennità educatrici ed insegnanti	1.483,40
Indennità ex VIII livelli	0,00

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Affari Generali come nominato con decreto del Presidente dell'Unione, numero 3/2019;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 124.926,82.= come da ALLEGATO A alla presente Determinazione;

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali

4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 afferenti la spesa del personale.

5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	**IMPORTO**
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	41.630,08
Indennità di comparto *(Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)*	22.161,02
Indennità educatrici ed insegnanti	1.483,40
Indennità ex VIII livelli	0,00

6) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2020, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile.

7) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

8) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

9) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

10) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giorgio Vitali

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

Settore Affari Generali
DETERMINAZIONE N° 327/ del 02/12/2019

Oggetto:	**ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ed esaminato l'allegato provvedimento, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Bellusco, 02/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO FINANZIARIO
Giovanna Biella

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2019
CCNL 2016/2018

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	**108.953,64**	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2		
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	1.145,43	ci sono CESSATI ANNO 2018 con RIA
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E)		
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI		
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)		
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H)		
…		
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**1.145,43**	
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2		
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	4.659,20	SOLO DAL 2019 - n. dip t. ind. al 31/12/2015 bellusco = 35 mezzago = 20+ 1 t.det
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	2.135,64	
… … …		
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**6.794,84**	
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE		
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - …		
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	638,19	ci sono CESSATI ANNO 2018 con RIA
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	100,00	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)		
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H)	11.617,00	
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA I)		
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)		
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**12.355,19**	
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E)	11,48	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE		
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - …		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - …		
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)		
…		
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	**11,48**	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	**129.260,59**	
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	**122.454,27**	
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	**6.806,32**	
Decurtazioni		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	4.333,77	ABBIAMO AGGIUNTO € 48,77 VEDI FILE CALCOLO 0,20% MEZZAGO
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)		
ALTRE DECURTAZIONI….		
TOTALE DECURTAZIONI	**4.333,77**	
TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	**124.926,82**	
EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17	-	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	**124.926,82**	

FONDO STABILE ANNO 2017		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - *(ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)*	75.569,19	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - *(ART. 32 CC. 1,2,7)*	14.870,16	0,20 % sol odi Bellusco , aggiungeremo quello di mezzago
INCREMENTI CCNL 2004-05 - *(ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)*	14.350,28	
INCREMENTI CCNL 2006-09 - *(ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)*	7.463,95	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - *(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)*	-	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - *(ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)*	-	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - *(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)*	-	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)*	-	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - *(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011*	6.674,00	
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	- 10.657,00	
ALTRE RISORSE CON CARATTERE STABILE E DI CERTEZZA		
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2017	**108.270,58**	
SOLO ENTI CON DIRIGENZA - Riduzione per Posizioni Organizzative - Destinato 2017		
art. 32 c. 7 : 0,20% MS 2001 Mezzago	**683,06**	**0,20% mezzago vedi foglio calcolo 0,20 % più articolo spiegazione**
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	**108.953,64**	

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016	totale	ANNO 2019	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI COMPRESI DIFFERENZIALI PEO 2016	135.641,73		129.260,59	
AUMENTO LIMITE 2016 PER INSERIMENTO ART. 32 COMMA 7 CIOE' 0,20% MS 2001 MEZZAGO RETTIFICATO	634,29			
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	- 4.285,00		- 4.333,77	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI				
TOTALE		131.991,02		124.926,82
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	17.204,88		6.806,32	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE	-			
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 17.204,88		- 6.806,32
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		100.463,75		92.435,25
MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE		143,02		
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL		-		
INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO		-		
FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI …)		13.491,19		13.491,19
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		**228.884,10**		**224.046,94**
DECURTAZIONE DA OPERARE				**4.837,17**

se c'è segno positivo non si decurta